

Sistema Licenze Nazionali 2015/2016

Lega Nazionale Professionisti Serie B

Le società, per partecipare al Campionato di Serie B stagione sportiva 2015/2016, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine dell'1 giugno 2015, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2014 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2014, trasmessa entro il 31 marzo 2015, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di mancato deposito anche di uno solo dei suddetti documenti, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 18 giugno 2015.

B) Le società devono, entro il termine dell'11 giugno 2015, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo IX, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di

sorveglianza o dal revisore unico, determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

Ai fini della determinazione del rapporto PA al 31 dicembre 2014 saranno esclusi dall'attivo patrimoniale:

- gli investimenti nell'impiantistica sportiva, relativi alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la costruzione/ristrutturazione di impianti di proprietà o per la ristrutturazione di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi;
- gli investimenti per l'acquisizione dei diritti dell'archivio audiovisivo (c.d. *Library*).

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2015/2016.

In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di **0,12** unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **18 giugno 2015**.

Per le società di Serie B il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare e per le società che al termine del campionato 2014/2015 risulteranno retrocesse dalla Serie A alla Serie B, il termine dell'11 giugno 2015 sopra indicato è differito al **25 giugno 2015**, ove il deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del 18 giugno 2015 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al **30 giugno 2015**.

L'inosservanza del termine del 25 giugno 2015 da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2015/2016.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del **7 luglio 2015** ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:

- a) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- c) con aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato, ovvero nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato contestualmente alla delibera, lo stesso dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2015, previo rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del **7 luglio 2015**.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà essere ridotto mediante l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **5 luglio 2015** e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le

quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del **5 luglio 2015**. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **7 luglio 2015**. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2015/2016; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra.

C) Le società devono, entro il termine del 25 giugno 2015, osservare il seguente adempimento:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2015 incluso, in forza di accordi, depositati in Lega, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l'esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2015/2016.

D) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2015 osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2015/2016, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2014, se l'esercizio

sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2014, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere corredato dal verbale di approvazione e, ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, dalla relazione della società di revisione;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2014 nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata, ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, della relazione della società di revisione (*limited review*);

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2015 ed il 30 giugno 2016:

a) budget del conto economico;

b) budget dello stato patrimoniale;

c) budget del rendiconto finanziario;

d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio revisionato;

e) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico.

Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, i budget devono essere riferiti al gruppo del quale la società è controllante;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei

contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2015. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2015 incluso, in forza di accordi, depositati in Lega, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2015. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2015. In caso di rateazione delle comunicazioni di

irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l'Agente della riscossione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2015. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, copia delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2014 e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2014, trasmessa entro il 31 marzo 2015, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, le medesime comunicazioni, ove non siano state depositate in precedenza, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 30 giugno 2015;

9) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2013 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770);

10) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. In alternativa le società possono avvalersi della garanzia di euro 200.000,00 di cui al successivo paragrafo II), lettera A), punto 1), la cui prestazione verrà certificata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed in tal caso devono depositare l'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione;

11) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o

più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2015/2016.

E) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2015, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

F) Le società devono, entro il termine del 7 luglio 2015, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2014, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. D), punto 2), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni. Tale deposito non è richiesto per le società neopromosse in Serie B;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. D), punto 2), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale. Tale deposito non è richiesto per le società neopromosse in Serie B;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. D), punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni. Tale deposito non è richiesto per le società neopromosse in Serie B;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. D), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale. Tale deposito non è richiesto per le società neopromosse in Serie B;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. B), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove richiesti.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2015/2016.

II) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve entro il termine del 30 giugno 2015:

1) certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuta prestazione della garanzia di euro 200.000,00 nell'interesse di ciascuna società secondo il modello reso noto dalla F.I.G.C con separata

comunicazione. Detta garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

In caso di escussione nel corso della stagione sportiva 2015/2016 della suddetta fideiussione bancaria, il relativo importo costituirà un debito nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

2) certificare alla Co.Vi.So.C. l'assenza di debiti delle società:

a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;

b) nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega.

Al riguardo le società, devono aver pagato **entro il termine del 25 giugno 2015** i debiti di cui al punto 2).

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 2), lettere a) e b) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui alla lettera a) con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti e per l'inadempimento di cui alla lettera b) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2015/2016.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve certificare alla Co.Vi.So.C., **entro il termine dell'1 ottobre 2015**, l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per le mensilità di maggio e giugno 2015.

Le società devono, **entro il termine del 16 settembre 2015**, depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per le mensilità di maggio e giugno 2015.

L'inosservanza dei suddetti termini, da parte delle società, per documentare il pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per le suddette mensilità, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2015/2016.

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono entro il termine del 16 settembre 2015, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per le mensilità di maggio e giugno 2015 o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2015, in forza di accordi, depositati in Lega, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l'esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2015. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2015. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2015, in forza di accordi, depositati in Lega, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2015. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2015/2016.

IV) NORME PROGRAMMATICHE SUL FAIR PLAY FINANZIARIO

Nell’ambito del processo di implementazione del Sistema delle Licenze Nazionali, di progressivo allineamento al Sistema del Fair Play Finanziario introdotto dalla UEFA e di una graduale introduzione di ulteriori indicatori di controllo dell’equilibrio finanziario ed economico, verrà attuato per le società di Serie B il seguente programma.

A) Con decorrenza dalla stagione sportiva 2016/2017, sono introdotti i seguenti indicatori:

1) indicatore di Liquidità finalizzato a misurare il grado di equilibrio finanziario di breve termine, cioè la capacità della società di far fronte agli impegni finanziari con scadenza entro i 12 mesi.

Detto indicatore di Liquidità è calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

- Le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;

- le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti.

L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di Liquidità nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio Federale, la carenza finanziaria dovrà essere ripianata secondo le modalità che verranno successivamente rese note.

2) Indicatore di Indebitamento finalizzato a misurare il grado complessivo di Indebitamento della società in rapporto al Valore della Produzione. Detto indicatore di Indebitamento rappresenta il raccordo tra la componente finanziaria dei Debiti (D) e quella economica del Valore della Produzione (VP) e segnala in modo sintetico la sostenibilità dell'indebitamento.

L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia che verrà stabilito dal Consiglio Federale, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al precedente punto 1).

Per la determinazione del rapporto Debiti/Valore della Produzione sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

- I Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti;

- il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi

immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.

L'indicatore di Indebitamento viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

3) Indicatore di Costo del Lavoro Allargato è finalizzato a misurare il peso economico del costo del lavoro. Detto indicatore è calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

- Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;
- i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.

Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

L'indicatore, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia che verrà stabilito dal Consiglio Federale, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al precedente punto 1).

Qualora il valore di entrambi gli indicatori correttivi sia inferiore ai livelli-soglia che verranno stabiliti dal Consiglio Federale, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Divisione Unica alla Serie B o alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Divisione Unica.

Nel caso in cui sussistano i presupposti di consolidamento, la determinazione degli indicatori di controllo sarà effettuata sul bilancio consolidato e sulla semestrale consolidata della società che controlla, ai sensi dell'art. 2359 c.c., il "gruppo sportivo", anche nel caso in cui detta società ne fosse esente ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 127/1991.

Ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento del "gruppo sportivo", si devono includere la società controllante, le società controllate e collegate facenti parte del medesimo gruppo, a condizione che generino ricavi e/o offrano servizi e/o sostengano costi inerenti all'attività tipica

della società sportiva. Per il calcolo degli indicatori di controllo verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società sportiva.

A partire dalla stagione sportiva 2016/2017, le società di Serie B dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C. i prospetti contenenti gli indicatori di cui ai punti 1), 2) e 3), lettera A), contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale.

Sempre, a decorrere dalla stagione sportiva 2016/2017, le società di Serie B dovranno depositare, presso la Co.Vi.So.C.:

- entro il termine del 30 novembre, l'indicatore di Liquidità che avrà come riferimento la situazione patrimoniale (bilancio d'esercizio approvato o progetto di bilancio, se non ancora approvato, ovvero relazione semestrale approvata) al 30 giugno precedente, rettificata dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti estiva e dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri;

- entro il termine del 31 maggio, l'indicatore di Liquidità che avrà come riferimento la situazione patrimoniale (bilancio d'esercizio approvato o progetto di bilancio, se non ancora approvato, ovvero relazione semestrale approvata) al 31 dicembre precedente, rettificata dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti invernale dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri.

L'inosservanza dei suddetti termini, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

Norme Transitorie.

Al fine di avviare il nuovo sistema, le società di Serie B dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C., **entro il termine del 10 giugno 2016**, i prospetti contenenti gli indicatori di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), lettera A) calcolati sulla base delle risultanze della semestrale al 31 dicembre 2015, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, o del progetto di bilancio se non ancora approvato, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

In caso di mancato rispetto dell'indice di Liquidità nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio Federale, le società dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C., **entro il termine del 30 giugno 2016**, un corrispondente piano finanziario nel quale dovranno descrivere le misure che saranno messe in atto, nel corso della stagione 2016/2017, per riportare la società nel parametro.

L'inosservanza dei suddetti termini, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale,

dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

B) Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2016/2017, sarà preso in considerazione il seguente ulteriore requisito:

1) l'assenza di debiti nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, scaduti alla data del 31 marzo 2016, per corrispettivi dovuti a seguito di acquisizioni di calciatori. A tal fine, si considereranno scaduti alla data del 31 marzo 2016 i debiti delle società per operazioni internazionali di mercato effettuate entro il 31 dicembre 2015 il cui pagamento è contrattualmente previsto entro il 31 marzo 2016, fatta salva la conclusione di eventuali accordi di dilazione del pagamento.

Non concorreranno alla formazione di detti debiti le "indennità di formazione" e i "contributi di solidarietà" di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, nonché i debiti per i quali è documentata la pendenza di una lite non temeraria innanzi al competente organo.

C) A decorrere dalla stagione sportiva 2017/2018, il mancato rispetto dell'indicatore di Liquidità nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio Federale, determinerà per le società inadempienti il divieto di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che presentino un saldo positivo della campagna trasferimenti, che terrà conto anche del delta tra il costo contrattuale dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei calciatori acquisiti, comprensivo della quota di ammortamento dell'esercizio e degli eventuali oneri di diretta imputazione.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato, ovvero nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato contestualmente alla delibera, lo stesso dovrà essere completato entro sei mesi dalla data della medesima delibera, previo rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C.;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

Nel caso di mancato rispetto dalla misura minima dell'indicatore di Liquidità, da depositarsi entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre, la Co.Vi.So.C. disporrà il divieto di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale.

D) Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, sarà preso in considerazione anche il rispetto dell'indicatore di Liquidità, nella misura minima che verrà all'uopo stabilita dal Consiglio Federale.

La misura minima dell'indicatore di Liquidità ed i valori-soglia dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato, saranno stabiliti dal Consiglio Federale per tre stagioni sportive a decorrere dalla 2016/2017.

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

A) Le società di Serie B devono, **entro il termine del 20 giugno 2015**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2015/2016 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza, di cui all'art. 68 del TULPS, del suddetto impianto;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2015/2016 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 25 giugno 2015**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, **entro il termine del 25 giugno 2015**, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2014/2015, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie B la certificazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2014/2015.

L'inosservanza del termine del 20 giugno 2015, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

B) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2015/2016, anche per gli impianti in deroga, vengano meno le condizioni previste dai punti 1) o 2) del presente Titolo II), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un impianto diverso ubicato nel territorio nazionale.

L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:

- a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto;
- b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2015/2016 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- c) licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, del suddetto impianto;
- d) certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A”, nell’allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2014/2015, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

C) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2015/2016 sia nel corso della stagione sportiva 2015/2016, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine dell’1 ottobre 2015**, il “questionario dati stadio” di cui all’allegato sub B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "B" nell'allegato sub A), dovrà essere sanato **entro il termine del 30 settembre 2015.**

La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 15 ottobre 2015**, l'intervenuto adeguamento ai suddetti criteri "B".

L'inosservanza del termine del 30 settembre 2015, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto di ciascuno dei criteri "B" di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, anche mediante fax o posta elettronica certificata.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

Le società di Serie B devono, **entro il termine del 25 giugno 2015**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2015/2016:

a) l'impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;

b) l'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi;

c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione/affiliazione valido per la stagione sportiva 2015/2016. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società affiliate corredata da copia dei medesimi accordi;

d) l'impegno a tesserare per le categorie Allievi Nazionali, Giovanissimi Nazionali, Esordienti e Pulcini tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence. In caso di accordo di collaborazione/affiliazione valido per la stagione sportiva 2015/2016 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;

e) l'impegno a tesserare, all'interno del proprio settore giovanile, almeno 20 calciatrici Under 12;

f) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;

g) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;

h) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con la Lega competente;

i) l'impegno a partecipare ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;

l) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;

m) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi Nazionali) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;

n) l'impegno a far partecipare il Responsabile del Settore Giovanile ad almeno un incontro organizzato dalla F.I.G.C. sul tema dei giovani calciatori, dei vivai e dell'organizzazione dei settori giovanili.

L'inosservanza del termine del 25 giugno 2015, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.

2) Depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2015/2016:

a) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2015**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda;

b) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2015**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico. Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare che riguardano la prima squadra, il Medico Sociale addetto alla squadra dovrà necessariamente essere il Medico Responsabile Sanitario della società o altro medico sociale tesserato per la società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile Sanitario e dalla società;

c) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2015**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;

d) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2015**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;

e) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2015**, la scheda informativa riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi;

f) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2015**, la scheda informativa riguardante gli Assistenti di Stadio/Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche;

- g) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2015**, la scheda informativa riguardante il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- h) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2015**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera;
- i) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2015**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- l) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2015**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- m) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2015**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni;
- n) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2015**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;
- o) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2015**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
- p) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2015**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; allenatore professionista di seconda categoria (ai sensi del regolamento del Settore Tecnico); direttore sportivo che abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito del settore giovanile di una società

professionistica; Responsabile del settore giovanile che abbia maturato un'esperienza di almeno due anni in questo ruolo presso una società professionistica;

q) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2015**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

r) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2015**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

s) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 novembre 2015**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III);

t) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 novembre 2015**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi del settore giovanile;
- organizzazione del settore giovanile (organigramma);
- personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
- risorse finanziarie investite;
- programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi Nazionali);

u) per le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2015/2016, nel caso in cui permangano nelle cariche di cui alle lettere m), n), o), p), q), i medesimi soggetti che le ricoprivano alla data del rilascio della suddetta Licenza, le società, in alternativa alle prescrizioni di cui alle predette lettere, devono depositare sempre **entro il termine del 25 giugno 2015**, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, anche a mezzo fax o a posta elettronica certificata, l'impegno a depositare entro il successivo **termine dell'1 ottobre 2015** dichiarazione a firma del legale rappresentante della società che confermi il permanere dei requisiti in capo a tali figure.

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui al punto 2), lettere g), i), l), m), n), o), p), q), r).

L'inosservanza del termine del 25 giugno 2015 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2015/2016; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e), f), i), l), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all'allegato sub C).

Obbligo di comunicazione delle figure sostituite

Qualora nel corso della stagione sportiva 2015/2016, una o più figure previste al precedente punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) venissero sostituite, la società dovrà darne comunicazione alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo-Organizzativi entro 15 giorni dalla avvenuta sostituzione, corredata dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

NORMA PROGRAMMATICA SULLA PROMOZIONE DEL CALCIO FEMMINILE

Al fine di promuovere l'attività e favorire lo sviluppo del Calcio Femminile, così come unanimamente condiviso da tutte le componenti federali, le società di Serie B attueranno il seguente programma:

- tesseramento di almeno ulteriori 20 calciatrici Under 12, rispetto alla stagione precedente, per un totale di 40 calciatrici per la stagione sportiva 2016/2017;
- partecipazione al Campionato Giovanissimi con almeno una squadra di Calcio Femminile per la stagione sportiva 2017/2018 (fermo restando il tesseramento di almeno 40 calciatrici Under 12);
- partecipazione al Campionato Allievi con almeno una squadra di Calcio Femminile per la stagione sportiva 2018/2019 (fermo restando il tesseramento di almeno 40 calciatrici Under 12 e la partecipazione al Campionato Giovanissimi con almeno una squadra di Calcio Femminile).

TITOLO IV): RICORSI

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **10 luglio 2015**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificato l'assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alle suddette Commissioni, entro l'**11 giugno 2015**, il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie B 2015/2016 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 14 luglio 2015, ore 19:00.**

Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 15.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I), II) e III) potranno essere integrati, **entro il termine perentorio del 14 luglio 2015, ore 19:00**, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi Titoli, eccezion fatta per il deposito della domanda di ammissione al campionato di Serie B 2015/2016. La documentazione depositata successivamente al **termine perentorio del 14 luglio 2015, ore 19:00**, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Consiglio Federale nell'esame dei ricorsi.

La certificazione e il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Titolo II) (Criteri Infrastrutturali) dovranno essere depositati presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **15 luglio 2015, ore 19:00.**

Le Commissioni adite esprimono, entro il **16 luglio 2015**, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **17 luglio 2015.**

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2015/2016, è consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, da proporsi nei

termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 62 *bis*, comma 3 del Codice di Giustizia del CONI.